



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Allegato alla Delib.G.R. n. 49/49 del 17.12.2021

**Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa
per l'accesso ai contributi ex L.R. n. 26/2015 a favore dei
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo
e alle attività economiche e produttive
da gennaio 2020 a novembre 2021**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.	INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI	5
4.	ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015.....	6
4.1.	Descrizione delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi	6
4.2.	Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità	8
4.2.1.	Patrimonio abitativo privato – Beni danneggiati ammissibili a contributo	8
4.2.2.	Beni mobili registrati – Beni danneggiati ammissibili a contributo	9
4.2.3.	Attività economiche e produttive – Beni danneggiati ammissibili a contributo	9
4.3.	Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le abitazioni principali e i beni mobili ivi ubicati	9
4.3.1.	Beni mobili.....	10
4.3.2.	Patrimonio abitativo privato - danni esclusi dal contributo.....	11
4.4.	Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per i beni mobili registrati	11
4.4.1.	Beni mobili registrati esclusi dal contributo.....	12
4.5.	Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le attività economiche-produttive	12
4.5.1.	Attività economiche e produttive - danni esclusi dal contributo	13
4.6.	Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo	14
4.6.1.	Abitazioni, parti comuni e beni mobili ivi ubicati.....	14
4.6.2.	Beni mobili registrati	15
4.6.3.	Attività economiche e produttive.....	15
4.7.	Modalità di presentazione della domanda	15
4.8.	Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico	16
4.9.	Perizia asseverata da un professionista abilitato	17
4.9.1.	Perizia asseverata per le abitazioni e i beni mobili ivi ubicati	17
4.9.2.	Perizia asseverata per le attività economiche e produttive.....	18
4.10.	Trasferimento o successione della proprietà	19
4.11.	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti	20
4.12.	Tempistica per l'esecuzione degli interventi	20
4.13.	Procedura per la gestione ed erogazione dei contributi da parte dei Comuni	20
4.13.1.	Spese già sostenute.....	21
4.13.2.	Lavori non ancora eseguiti o non ancora conclusi.....	21
4.13.3.	Ulteriori adempimenti in capo al Comune per le attività economiche e produttive	22
4.13.4.	Ulteriori obblighi per le attività economiche e produttive	23

5.	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	24
5.1.	Rendicontazione finale del Comune	24
5.2.	Verifiche e controlli da parte della Direzione generale della protezione civile	24
6.	MODULISTICA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI – RINVIO.....	25

1. INTRODUZIONE

Nell'ambito delle competenze e dei compiti in materia di protezione civile che la normativa vigente pone in capo alle Regioni, si rende necessario adottare degli indirizzi operativi finalizzati all'accesso ai contributi a favore dei privati per il patrimonio abitativo e per le attività produttive che hanno conseguito danni a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la Regione Sardegna nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2021.

A tal fine, sono state esaminate le procedure adottate a livello regionale e nazionale in occasione dei seguenti eventi alluvionali:

- alluvioni del 2013, 2015 e 2018 per le quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;
- alluvione del 18/19 novembre 2013 per la quale la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 66/32 del 23.12.2015;
- alluvioni del periodo da giugno 2014 a luglio 2018, per le quali la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 57/51 del 21.11.2018;
- eventi calamitosi del periodo dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019, per le quali la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 52/43 del 23.12.2019;
- evento calamitoso che il 28 novembre 2020 ha colpito il Comune di Bitti, per il quale la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 67/18 del 31/12/2020 e il Direttore generale della protezione civile ha approvato l'ordinanza n. 1 del 19/2/2021.

Sulla scorta delle procedure sopra accennate, poste in essere per le emergenze nazionali, si è ritenuto di dare attuazione alla citata L.R. 26/2015, mediante l'elaborazione di analoghi indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa dei contributi a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive a seguito di stati di calamità dichiarati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2021.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”.

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 “Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche”, come modificata dalla legge regionale 19 ottobre 2020, n. 29.

Legge regionale 17 gennaio 1989 n. 3 “Interventi regionali in materia di protezione civile”.

Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”.

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 26 “Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna”.

Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”.

3. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI

Con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2021, il territorio interessato dagli eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. 26/2015, coincide con quello regionale e, in particolare, con quello dei Comuni nei quali si sono verificati eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini che hanno subito danni al patrimonio privato abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, residenti nei Comuni sopraindicati, o che hanno subito danni ai beni mobili registrati danneggiati dall'evento, alle attività economiche e produttive con sede nei Comuni sopraindicati.

Limitatamente ai danni al patrimonio privato abitativo, ai beni mobili ivi contenuti e alle attività economiche e produttive, e con riferimento all'evento del 28 novembre 2020, sono esclusi i cittadini residenti o le imprese con sede legale nel Comune di Bitti per i quali i contributi sono stati riconosciuti ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 2, della L.R. 30/2020, della deliberazione della Giunta regionale n. 67/18 del 31/12/2020 e dell'ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 1 del 19/2/2021.

4. ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015

4.1. Descrizione delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

La procedura per l'accesso ai contributi prevede le seguenti attività in capo ai vari soggetti competenti:

A) Fase preliminare

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita il territorio colpito e approva gli indirizzi attuativi per l'attuazione del programma degli interventi urgenti a favore dei soggetti privati.
2. Sulla base della delimitazione del territorio colpito, la Direzione generale della protezione civile comunica ai Comuni interessati l'approvazione dei presenti indirizzi da parte della Giunta regionale al fine di consentire l'avvio del procedimento, trasmettendo contestualmente la documentazione di supporto per l'espletamento delle varie fasi.

B) Raccolta delle richieste di contributo e dei moduli di ricognizione dei danni

3. I Comuni, con opportuno provvedimento contenente la nomina del Responsabile del procedimento, avviano immediatamente il procedimento relativo alla presentazione delle domande di contributo da parte dei cittadini, dandone evidenza mediante pubblicazione dell'Avviso pubblico all'Albo pretorio (secondo lo schema di cui all'Allegato 4-A); gli stessi Comuni contattano direttamente i cittadini che hanno già segnalato nei mesi precedenti danni a seguito di calamità naturale, invitandoli a presentare richiesta di contributo.
4. I cittadini, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 1 e, ove necessario, all'Allegato 2, predispongono tutta la documentazione a supporto della domanda di contributo, nel caso di lavori già eseguiti, oppure definiscono i lavori da eseguire, secondo quanto indicato nel presente documento di indirizzo.
5. Entro il **31 gennaio 2022**, i cittadini inviano la domanda di contributo al Comune di residenza, in caso di abitazione danneggiata, o al Comune in cui ha sede l'attività economica e produttiva che ha subito il danno, oppure al Comune in cui il bene mobile registrato ha subito il danno.

C) Istruttoria delle domande di contributo da parte dei Comuni

6. Le Amministrazioni comunali provvedono all'istruttoria delle domande pervenute, eseguono i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e della documentazione presentata. L'elenco definitivo dei beneficiari, da approvare mediante apposita deliberazione di Giunta comunale o determinazione dirigenziale, individua i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo massimo concedibile determinato in base all'applicazione dei massimali di cui ai successivi paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5. Nel caso in cui il cittadino o l'impresa abbiano già sostenuto le spese, le

Amministrazioni comunali eseguono in questa fase la verifica della relativa rendicontazione e i controlli in loco.

7. Entro il **28 febbraio 2022**, i Comuni trasmettono alla Direzione generale della protezione civile le tabelle riepilogative di cui ai moduli 4-B e 4-C.

D) Ripartizione delle risorse da parte della Direzione generale della protezione civile

8. Sulla base delle tabelle riepilogative 4-B e 4-C ricevute da tutti i Comuni, la Direzione generale della protezione civile, sulla base della disponibilità di risorse nel competente capitolo di bilancio, determina il parametro di ripartizione delle risorse stesse tra i Comuni beneficiari.
9. Sulla base dell'elenco definitivo dei beneficiari, la Direzione generale della protezione civile assume i relativi provvedimenti di impegno e liquidazione a favore dei Comuni.
10. La Direzione generale della protezione civile provvede inoltre alla registrazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
11. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 52 della Legge 234/2012 "Registro nazionale degli aiuti di Stato", i Comuni dovranno comunicare alla Direzione generale della protezione civile il nominativo del referente per la registrazione degli aiuti (codice fiscale, indirizzo email istituzionale e numero di telefono fisso).

E1) Il cittadino o l'impresa hanno già sostenuto le spese

12. Il Comune, ricevute le risorse da parte della Direzione generale della protezione civile, assume i relativi provvedimenti di impegno e provvede alla successiva liquidazione dei contributi spettanti a favore dei singoli beneficiari.
13. Prima di provvedere alla liquidazione del contributo spettante alle attività economiche e produttive, il Comune dovrà provvedere a registrare l'aiuto e richiedere la visura nell'apposito portale RNA, dandone atto nel provvedimento di liquidazione (codice VER COR).

E2) Il cittadino o l'impresa non hanno ancora sostenuto le spese

14. Il Comune procede a comunicare ai cittadini e/o alle imprese l'ammissione al contributo, la possibilità di avviare i lavori, i termini per la realizzazione degli stessi e per la presentazione della documentazione di rendicontazione.
15. In caso di richiesta di anticipazione del contributo da parte di uno o più cittadini e/o imprese, il Comune, ricevute le risorse da parte della Direzione generale della protezione civile, assume i relativi provvedimenti di impegno e provvede alla successiva liquidazione, a favore dei singoli beneficiari, dell'anticipazione nella misura massima del 50% dell'importo ammesso. Per i beni mobili registrati

riparati, l'anticipazione è pari all'importo delle fatture presentate a seguito dell'esecuzione degli interventi di ripristino; per quelli rottamati, l'anticipazione è pari al 100% dell'importo riconosciuto.

16. Prima di provvedere alla liquidazione del contributo spettante alle attività economiche e produttive, il Comune dovrà provvedere a registrare l'aiuto e richiedere la visura nell'apposito portale RNA, dandone atto nel provvedimento di liquidazione (codice VER COR).
17. I cittadini e/o le imprese procedono alla realizzazione dei lavori e sostengono le spese ammesse a contributo.
18. I cittadini e/o le imprese inviano al Comune, entro i termini indicati al paragrafo 4.12, la documentazione di rendicontazione.
19. Il Comune esegue l'istruttoria della rendicontazione delle spese, attraverso i controlli e le verifiche anche in loco.
20. Il Comune procede a comunicare ai cittadini la conclusione del procedimento, con l'indicazione dell'importo definitivo ammesso a contributo, ed eroga il saldo dei contributi dovuti ai beneficiari.
21. Prima di provvedere alla liquidazione del contributo spettante alle attività economiche e produttive, il Comune dovrà provvedere a richiedere una nuova visura nell'apposito portale RNA, dandone atto nel provvedimento di liquidazione del saldo (codice VER COR).

F) Adempimenti finali in capo al Comune

22. Il Comune provvede a trasmettere alla Direzione generale della protezione civile le schede di rendicontazione finale (modulo 4-D e 4-E)
23. Il Comune provvede a restituire alla Regione Autonoma della Sardegna le eventuali risorse non utilizzate.

4.2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità

L'indennizzo per i danni derivanti dagli eventi calamitosi è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ed è destinato:

- a) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati;
- b) per i titolari di attività economiche e produttive che abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, comprese le scorte.

4.2.1. Patrimonio abitativo privato – Beni danneggiati ammissibili a contributo

Relativamente alle abitazioni principali, gli interventi devono essere finalizzati a:

- a) ricostruire in sito le abitazioni distrutte;
- b) ripristinare le abitazioni danneggiate;

- c) ripristinare le parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
- d) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, con le modalità e limitazioni previste al successivo paragrafo 4.3.

4.2.2. Beni mobili registrati – Beni danneggiati ammissibili a contributo

Gli interventi devono essere finalizzati a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, adibiti direttamente ed esclusivamente alle primarie necessità della vita lavorativa e familiare, con le modalità e limitazioni previste al successivo paragrafo 4.4.

4.2.3. Attività economiche e produttive – Beni danneggiati ammissibili a contributo

Relativamente alle attività produttive gli interventi devono essere finalizzati:

- a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività;
- b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

4.3. Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le abitazioni principali e i beni mobili ivi ubicati

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 4.9.1.

Alla data di presentazione della domanda i danni subiti e ammissibili a contributo che siano stati ripristinati dovranno essere comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo pari alla spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino dei danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia.

Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al valore in perizia.

Per le abitazioni distrutte o sgomberate e per quelle danneggiate, i contributi sono concessi limitatamente alle spese sostenute per i danni occorsi a:

1. strutture portanti;
2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3. finiture interne ed esterne: intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;

4. serramenti interni ed esterni.

Le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo delle opere necessarie riportate in perizia; eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo.

Massimali

Per i danni subiti all'unità immobiliare destinata ad abitazione, alla data dell'evento calamitoso, il limite massimo concedibile è di 150.000,00 euro, e devono essere utilizzate le seguenti percentuali:

- per l'abitazione principale del proprietario, fino all'80%;
- per l'abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario fino al 50%.
- per le parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% se nell'edificio risulta, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50%.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, perizia asseverata, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili.

Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito è concesso un contributo da determinarsi applicando le seguenti percentuali:

- per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario fino all'80% e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
- per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario fino al 50% e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.

Per gli effetti del presente documento si intende:

- per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
 - quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) o nella quale il Comune attesta un domicilio di fatto in base alla documentazione in proprio possesso (es. iscrizione nei ruoli TARI) o a quella esibita dal cittadino (bollette energia elettrica, acqua, ecc.);
 - quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

Per i casi di abitazioni distrutte da ricostruire in sito, i massimali anzidetti, si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.

4.3.1. Beni mobili

Limitatamente alle unità immobiliari distrutte o danneggiate destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 2.000,00 euro per ciascun vano catastale principale

distrutto o danneggiato e comunque per un numero massimo di 5 vani. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera da letto, sala.

4.3.2. Patrimonio abitativo privato - danni esclusi dal contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; rientrano nell'ambito applicativo del presente procedimento, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte rispetto alle primarie funzionalità dell'unità abitativa;
- c) ad aree e fondi esterni al fabbricato;
- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; gli immobili accatastrati in categorie differenti rispetto al reale utilizzo, dovranno essere ricondotti alla categoria corretta ai fini dell'ammissibilità al contributo;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti, ad eccezione di quelli per i quali, alla stessa data, erano in corso lavori corredati dai necessari titoli abilitativi.

4.4. Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per i beni mobili registrati

Per i danni occorsi ai beni mobili registrati che siano stati rilevati da una pubblica autorità, i contributi sono concessi come di seguito specificato:

- in caso di danneggiamento, il contributo è pari al minor valore tra il costo della riparazione e il valore medio di mercato del bene;
- in caso di rottamazione, il contributo è pari al valore medio di mercato del bene, con un minimo riconosciuto di 4.000,00 euro;
- il contributo non può superare l'importo massimo di 30.000,00 euro.

Il valore di mercato del bene mobile registrato alla data dell'evento calamitoso secondo il listino ufficiale Eurotax Giallo del mese di novembre 2021.

Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l'ultima data di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo, la quotazione del bene verrà calcolata decurtando per ogni anno il decremento di valore indicato per gli ultimi 2 anni disponibili fino a una soglia minima di € 1.000,00.

Nel caso in cui il bene non sia quotato nel listino Eurotax Giallo si farà riferimento ad altri listini specializzati o, in mancanza di quotazione anche in tali listini, alle perizie conservative. Il costo della perizia conservativa è a carico del richiedente il contributo.

4.4.1. Beni mobili registrati esclusi dal contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni ai beni mobili registrati che risultavano privi di assicurazione alla data dell'evento calamitoso.

4.5. Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le attività economiche-produttive

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 4.9.2.

I contributi sono finalizzati:

- a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività con riferimento a:
 1. strutture portanti;
 2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
 3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
 4. serramenti interni ed esterni;
- b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e ciò sia comprovato da documentazione valida ai fini fiscali si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia.

Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte, il contributo sarà rideterminato all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al valore in perizia.

Tali contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia e comunque computabili separatamente.

Massimali

Per i danni:

- finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività, il contributo è concesso fino all'50%, calcolato sul valore di perizia, oppure sul valore del quadro economico di progetto per gli immobili distrutti da ricostruire;
- per il ripristino dei macchinari, attrezzature e beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività fino all'80%;
- per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, fino all'80% dell'importo di perizia.

Il limite massimo complessivo concedibile è di 450.000,00 euro.

Per i casi di immobili distrutti e ricostruiti in sito i massimali anzidetti, si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, perizia asseverata, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei relativi danni, fermi restando i massimali sopra indicati.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

4.5.1. Attività economiche e produttive - danni esclusi dal contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento, i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente ai danni agli immobili (fabbricati o loro porzioni), realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti.

4.6. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo. In ogni caso, come precisato nel precedente paragrafo 4.1, deve provvedere almeno alla pubblicazione dell'Avviso sull'albo pretorio ed assicura la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nel proprio portale istituzionale, unitamente all'apposita modulistica relativa alla gestione dei contributi allegata al presente documento.

I soggetti interessati alla richiesta di contributo devono presentare, entro il termine perentorio del **31 gennaio 2022**, l'apposita domanda utilizzando gli allegati moduli 1-A, 1-B e 1-C.

Alla domanda di contributo, sia per le abitazioni che per i beni mobili registrati, nonché per le attività economiche e produttive, devono essere allegati le perizie asseverate di cui ai moduli 1-D e 1-E e, ove necessario, la modulistica di cui all'Allegato 2.

4.6.1. Abitazioni, parti comuni e beni mobili ivi ubicati

Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario utilizzando l'apposito modulo 1-A sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

Relativamente agli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi mediante apposito modello di cui all'Allegato 2-D. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Può presentare la domanda, invece del proprietario, il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), che, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo.

Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati all'interno o nei pressi di un'abitazione distrutta o danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario dei beni o di un terzo, la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale unitamente al modulo di cui all'Allegato 2-C, e deve essere integrata entro i successivi 30 giorni con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori, in mancanza della suddetta integrazione la domanda è considerata nulla. Nel caso in cui non sia stato nominato un amministratore o, in sua assenza, la domanda può essere presentata da un condomino su delega degli altri

condomini, conferita utilizzando il modello di cui all'Allegato 2-E; rientrano nell'ambito di tale fattispecie anche i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito, alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva.

In assenza della delega suddetta, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

Nei casi di ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, prima dell'erogazione dell'anticipazione, la domanda di contributo deve essere integrata con apposito titolo abilitativo edilizio, progetto e relativo quadro economico.

4.6.2. Beni mobili registrati

Per i beni mobili registrati (veicoli) danneggiati, destinati alle primarie necessità lavorative o familiari, e che siano stati rilevati da una Pubblica Autorità, la domanda di contributo è presentata dal proprietario utilizzando l'apposito modulo 1-B sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

4.6.3. Attività economiche e produttive

Per i danni sopravvenuti agli immobili in cui ha sede l'attività economica e produttiva, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante dell'attività utilizzando l'apposito modulo 1-C sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

Relativamente agli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi mediante apposito modello di cui all'Allegato 2-D. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Per l'immobile in cui ha sede un'attività economica, invece del proprietario, può presentare la domanda il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) che si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.

4.7. Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC, fa fede la data di invio dell'e-mail

certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di invio via PEC per l'assolvimento dell'apposizione della marca da bollo, è possibile acquistare il contrassegno digitale.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo, in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale o in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg o formato simile, di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento, presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale.

4.8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, al suddetto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo previsto dal provvedimento di preassegnazione, fino alla concorrenza del massimo concedibile, secondo i criteri di cui al presente documento.

Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal precedente paragrafo 4.7.

La documentazione attestante l'effettiva ricezione dell'indennizzo o contributo, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dalla data della relativa erogazione.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del presente paragrafo, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

4.9. Perizia asseverata da un professionista abilitato

Alla domanda di contributo è obbligatoriamente allegata una perizia asseverata, da redigersi utilizzando l'apposito modello 1-D (per i danni alle abitazioni e ai beni mobili ivi ubicati) o modello 1-E (per i danni alle attività economiche e produttive), sottoscritta da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio.

4.9.1. Perizia asseverata per le abitazioni e i beni mobili ivi ubicati

Per le abitazioni e le parti comuni di un edificio residenziale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso,
- b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
- c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
- d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'elenco del paragrafo 4.3, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
- e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'elenco del paragrafo 4.3, e pertanto non ammissibili a contributo;

- g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
- h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.

4.9.2. *Perizia asseverata per le attività economiche e produttive*

Per le attività produttive, il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività:
 - identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, al netto di IVA e di altre imposte e tasse;
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari suddetti, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - distinguere sia nel caso di interventi già eseguiti o da eseguirsi, i costi ammissibili a contributo da quelli non ammissibili e pertanto diversi delle tipologie di cui all'elenco del paragrafo 4.5;
 - distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente ai danni di cui al punto b) del paragrafo 4.5:
 - identificare i macchinari e le attrezzature, specificandone marca e modello, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
 - descrivere i danni ai suddetti macchinari e attrezzature, nonché gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, allegando preventivi aventi data successiva all'evento

calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i predetti prezzari, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

d) relativamente ai danni di cui al punto c) del paragrafo 4.5:

- identificare le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
- descrivere i danni subiti dalle suddette scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché la stima del costo per il ripristino delle stesse, allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui sopra, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo.

Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

4.10. Trasferimento o successione della proprietà

Nel caso dell'abitazione principale, il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, ne trasferisca la proprietà, che era principale per sé o per un terzo, decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti a), b) e c):

- a) trasferimento della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- b) trasferimento della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) trasferimento della proprietà a favore della persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

In caso di decesso del proprietario avvenuto per effetto dell'evento calamitoso o successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Nel caso delle attività economiche e produttive, il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la relativa proprietà dell'attività economica, decade dal contributo.

4.11. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

I Comuni, preliminarmente all'erogazione dei contributi ai beneficiari finali, procedono al controllo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati e, nei casi in cui siano state presentate un numero cospicuo di domande, possono procedere all'effettuazione dei controlli a campione ma nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, previo parere positivo della Direzione generale della protezione civile.

Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto alla stessa Direzione generale.

4.12. Tempistica per l'esecuzione degli interventi

Dalla data del provvedimento di liquidazione della Direzione generale della protezione civile, con cui è effettuato il trasferimento a favore del Comune nel quale sono stati rilevati i danni e verificate ammissibili le domande di contributo, sono stabiliti i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio abitativo:

- 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati sia con riferimento al patrimonio abitativo che alle attività economiche e produttive;
- 30 mesi per gli interventi di ricostruzione dell'abitazione distrutta;
- 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti b) e c) del paragrafo 4.5.

I suddetti termini possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposito provvedimento del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere alla Regione che ne effettuerà il monitoraggio.

4.13. Procedura per la gestione ed erogazione dei contributi da parte dei Comuni

Successivamente al provvedimento di liquidazione della Direzione generale della Protezione civile, il Comune invia una comunicazione a ciascun soggetto avente diritto. Qualora quest'ultimo risulti diverso dal proprietario dell'immobile, la medesima comunicazione è inviata anche al proprietario per conoscenza.

4.13.1. Spese già sostenute

Nel caso di spese già sostenute, nella comunicazione che il Comune invia al soggetto avente diritto, è riportato l'importo del contributo concesso e viene richiesta la presentazione, entro un termine non superiore a 30 giorni, dei seguenti documenti:

- nel caso delle abitazioni, giustificativi comprovanti i lavori eseguiti, es. fatture o ricevute intestate al richiedente il contributo (proprietario o soggetto diverso purché residente al momento dell'evento calamitoso in virtù di un qualunque titolo attestante il diritto reale di godimento dell'immobile) o ad un altro componente del nucleo familiare, apposito prospetto riepilogativo per la rendicontazione delle spese, come da modello 3-A;
- nel caso di attività economiche e produttive, giustificativi comprovanti i lavori eseguiti, es. fatture o ricevute intestate all'impresa richiedente il contributo e apposito prospetto riepilogativo per la rendicontazione delle spese, come da modello 3-B;
- estremi degli atti o provvedimenti (es. comunicazione, SCIA) inoltrati o rilasciati in relazione ai lavori dichiarati;
- documentazione fotografica pre e post intervento.

Si precisa che il beneficiario dovrà produrre la documentazione suddetta per un importo almeno pari al contributo ammesso (non quello effettivamente riconosciuto).

4.13.2. Lavori non ancora eseguiti o non ancora conclusi

Nel caso di lavori non ancora eseguiti o non ancora conclusi, i beneficiari, entro lo stesso termine massimo di 30 giorni, dovranno comunicare la data presunta di inizio e fine lavori, la cui durata non potrà comunque essere superiore ai termini previsti nel precedente paragrafo 4.12.

Si precisa che il beneficiario dovrà produrre la documentazione suddetta per un importo almeno pari al contributo ammesso (non quello effettivamente riconosciuto).

Il Comune, ai fini istruttori, verifica la documentazione trasmessa dai beneficiari ed esegue i controlli di cui al precedente paragrafo 4.11.

Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione, i beneficiari sono tenuti a realizzare gli interventi e, per beneficiare del saldo, a trasmettere la documentazione richiesta dal Comune entro un termine perentorio di 30 giorni dalla data dichiarata di fine lavori. Il suddetto saldo potrà essere rideterminato dal Comune sulla base di minori lavori eseguiti.

Completata l'istruttoria con esito positivo, il Comune assume i provvedimenti per l'erogazione delle risorse a favore dei beneficiari.

Costituiscono motivi di decadenza:

- la mancata o l'ingiustificato ritardo nella presentazione della documentazione richiesta;

- l'ingiustificata riduzione dell'importo lavori rispetto a quello indicato in sede di istanza;
- la presentazione di documentazione non conforme;
- l'esito negativo dei sopralluoghi effettuati dal Comune;
- la mancata esibizione di documentazione fotografica pre e post evento;
- l'ingiustificato ritardo nella conclusione dei lavori rispetto alla data dichiarata.

In caso di decadenza dal contributo, il beneficiario sarà obbligato alla restituzione al Comune della eventuale anticipazione ricevuta.

Le economie derivanti dalla decadenza da parte di uno o più beneficiari e di quelle provenienti da eventuali quote non assegnate (eccedenze derivanti dalla concomitanza di ulteriori contributi o rimborsi assicurativi) dovranno essere restituite alla Regione.

4.13.3. Ulteriori adempimenti in capo al Comune per le attività economiche e produttive

Prima della liquidazione dell'anticipazione, e successivamente del saldo, il Comune dovrà verificare (o rinnovare la verifica) la sussistenza delle condizioni per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché le verifiche previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici (fatta salva la durata della validità delle certificazioni di cui siano già in possesso ad esempio DURC, documentazione antimafia, etc.).

In particolare il Comune dovrà verificare che:

- gli aiuti siano concessi nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare con riferimento alle verifiche – visure aiuti – e agli adempimenti – caricamento degli aiuti – relativi al registro RNA;
- le imprese beneficiarie non rientrino tra coloro che, essendo oggetto di ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo o incompatibile dalla Commissione Europea, non abbiano assolto all'obbligo di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, compresi interessi di recupero – visura Deggendorf;
- le imprese beneficiarie del contributo siano in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali e assicurativi nei confronti degli Enti preposti - acquisire il DURC nelle ipotesi previste;
- le imprese beneficiarie non siano destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67 del D.lg. 159/2011 – normativa in materia infiltrazioni da parte della criminalità organizzata – acquisendo la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 ss. mm. ii., nelle ipotesi e secondo le modalità previste nella citata normativa;
- le imprese beneficiarie non siano sottoposte a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (è requisito autocertificato nella domanda di partecipazione).

4.13.4. *Ulteriori obblighi per le attività economiche e produttive*

I beneficiari dovranno rispettare gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 125 e ss.

In particolare il comma 125 stabilisce che: “[...] *le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del comma stesso sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.*

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente già liquidate.

L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.”

5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

5.1. Rendicontazione finale del Comune

Il Comune, entro 30 giorni dalla conclusione di tutti i procedimenti sopradescritti, compila la scheda riepilogativa dei contributi sia per il patrimonio abitativo (modello 4-D) che per le attività produttive (modello 4-E), recante l'elenco dei beneficiari, l'esito delle istruttorie, gli importi dichiarati ammissibili e quelli erogati.

I documenti di rendicontazione devono essere conservati dal Comune e resi disponibili per eventuali controlli da parte della Direzione generale della protezione civile.

5.2. Verifiche e controlli da parte della Direzione generale della protezione civile

Il competente servizio della Direzione generale della Protezione civile:

- esegue, sulla rendicontazione dei Comuni, i controlli relativi alla completezza della documentazione e alla corrispondenza tra le somme erogate e quelle rendicontate;
- archivia la documentazione di rendicontazione anche ai fini di eventuali richieste o controlli da parte degli organismi terzi di controllo;
- stabilisce le modalità di esecuzione dei controlli in loco che dovranno essere condotti nella misura minima del 20% dei Comuni beneficiari.

6. MODULISTICA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI – RINVIO.

Con successiva comunicazione la Direzione generale della protezione civile potrà disciplinare ulteriori dettagli inerenti al presente procedimento.